

Dal 2025 spese di rappresentanza e trasferte deducibili solo se tracciate

La stretta è prevista dal Ddl. di bilancio sia per le imposte dirette che per l'IRAP

Tra le misure contenute nel Ddl. di bilancio, nel testo atteso in Parlamento, vi è la previsione di nuovi **requisiti** per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi.

In particolare, stando alla bozza dell'articolato, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta del **2025**, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), tali oneri saranno deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Pertanto, dall'anno prossimo, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19 novembre 2008, saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei **limiti quantitativi** già attualmente fissati dall'art. 108 comma 2 del TUIR. Tenuto conto che il Ddl. di bilancio richiama soltanto tale ultima disposizione, la modifica non dovrebbe interessare le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione (si veda "Le spese di sponsorizzazione rientrano sempre tra quelle di pubblicità" del 13 settembre 2023), attesa la loro diversa natura.

Con la medesima decorrenza, analoga stretta si applicherà per la deducibilità, dal reddito d'impresa, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei **dipendenti** ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

In base alla disposizione da ultimo citata, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che, nel contempo:

- provvedono al trasporto **collettivo** o **individuale** di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono **autoservizi** pubblici non di linea:

- il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Anche in questo caso, le spese resterebbero deducibili nei **limiti** già attualmente previsti dall'art. 95 commi 1, 2 e 3 del TUIR. Quindi, ad esempio, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, ferma restando la necessità che il pagamento

sia tracciabile secondo quanto sopra precisato, i rimborsi analitici per le spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all'estero. Quanto alle trasferte, i nuovi requisiti di deducibilità dovrebbero interessare anche il reddito di lavoro autonomo.

Infatti, viene previsto che, sempre dal 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di **alimenti** e **bevande**, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (es. taxi, noleggio con conducente, ecc.), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall'art. 54 commi 5 e 6 del TUIR.

Infine, come già riportato su Eutekne.info (si veda "Soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro confermata per il triennio 2025-2027" del 24 ottobre 2024), sarebbe previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui all'art. 51 comma 5 del TUIR, sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, **non concorrono** a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono effettuate con le citate modalità tracciabili.

Anche in questo caso, resterebbero fermi gli altri requisiti che legittimano l'esclusione del rimborso delle spese di trasporto all'interno del Comune dal concorso al reddito imponibile.

In proposito, si rammenta che, oltre alla prova del trasporto (ad esempio, la ricevuta del taxi), è necessario che dalla documentazione interna risulti in quale **giorno** l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno della sede di lavoro (C.M. 326/97, § 2.4.1).